

## ATTIVITÀ SPORTIVA

*Le disposizioni nazionali sono valide fino al 15 gennaio 2021 o a riclassificazione della Regione (attualmente classificata con scenario di tipo 3, rischio alto). Le disposizioni di carattere regionale - contrassegnate con un asterisco (\*) - sono da intendersi valide fino al 20 dicembre e/o fino a nuova Ordinanza regionale.*

*Aggiornamento al 13 dicembre 2020.*

*Gli spostamenti per raggiungere le piste di sci nordico, i sentieri per le escursioni con ciaspole, i percorsi per lo sci alpinismo o i centri sportivi all'aperto, oltre che per la pratica venatoria, sono consentiti anche al di fuori del proprio Comune, con autodichiarazione.*

È **consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, laddove accessibili, purché nel rispetto della distanza di due metri, tra persone non conviventi, per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività (salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti). *È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria e attività sportiva all'aperto, nel rispetto del distanziamento.*

Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, **centri e circoli sportivi** (a titolo di esempio: poligoni di tiro e tiro con l'arco, impianti dedicati all'atletica leggera, centri all'aperto per yoga/pilates, impianti di sport all'aperto), **comprese le piste di sci nordico, è consentito**, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento); è interdetto l'uso di spogliatoi interni agli impianti e circoli. (\*)

È **consentito svolgere escursioni con le ciaspole**, su sentieri e percorsi tracciati ed è consentita la pratica dello sci nordico (dal 12 dicembre piste aperte anche agli amatori) nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi (salvo necessità di accompagnatore). (\*)

È consentita la pratica dello **sci alpinismo**, al di fuori dei comprensori sciistici, con accompagnamento di Guida alpina o Maestro di sci, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi (salvo necessità di accompagnatore). (\*)

È **consentita la pratica venatoria** su tutto il territorio regionale, anche al di fuori del proprio Comune, nel rispetto della normativa di settore, mantenendo la distanza interpersonale minima e con il divieto di creare assembramenti. (\*)

Sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**. Gli impianti possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. *FISI e CONI hanno condiviso l'individuazione delle categorie e delle classi di età – suddivise per le diverse discipline federali – da intendersi sotto la definizione di “atleti di interesse nazionale”.*

**A partire dal 7 gennaio 2021** gli impianti nei comprensori sciistici sono aperti anche gli sciatori amatoriali, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Sono **consentiti gli spostamenti delle Guide alpine**, iscritte al relativo albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento (in quanto soggetti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile e di soccorso in montagna), in relazione alle necessità di **allenamenti** di arrampicata e allo svolgimento dell'attività professionale in favore di pubbliche amministrazioni (oltre che per l'accompagnamento nella pratica dello sci alpinismo). Le attività sono consentite, anche al di fuori del Comune di residenza, abitazione o domicilio, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e, laddove non sia possibile il rispetto del distanziamento per la natura dell'attività, con obbligo di dispositivi di protezione per le vie respiratorie. (\*)

**Gli spostamenti degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco**, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento (in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile e di soccorso in montagna), **sono consentiti** anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione. Le attività sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell'attività non consenta tale rispetto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (\*)

**Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive**; sono altresì sospesi tutti gli eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva. È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto e sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento agli sport di contatto.

Sono consentiti unicamente gli eventi sportivi e le competizioni riguardanti gli **sport individuali e di squadra di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico)**, in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni i cui sopra e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni/Enti.

Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Sono consentite unicamente le attività di riabilitazione e l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

*RIFERIMENTI:*

- *DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati*
- *Ordinanza del Ministro della Salute 5 dicembre 2020*
- *Ordinanza regionale n. 552 del'11 dicembre 2020*

*\* Per gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione è onere dell'interessato munirsi, sempre, di autodichiarazione.*